

CITTÀ DI COPERTINO

Provincia di Lecce

Tel. 0832/938311 - Fax 0832/933522 C.F. 80008830756 --- P.IVA 02255920759

73043 COPERTINO (Lecce) - Via Malta 10

SUAP

N. Reg. 5/2015

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art.19 del D.lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";

- l'art. 124 del D.Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 26/2013, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Responsabile Suap del Comune di Copertino, con nota prot. n. 19643 del 16.07.2015, pervenuta al Servizio Attività Produttive ed Economiche il 20.07.2015, trasmetteva la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Trono Giuseppe Maria, in qualità di legale rappresentante della "Trono Agricoltura S.r.l." con sede legale nel Comune di Copertino (LE) in Via Grotella n° 2-6, per lo stabilimento adibito a vendita e deposito di prodotti per l'agricoltura, sito nel Comune di Copertino (LE) – Z.I, lotto n° 24;
- il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, esaminata la documentazione presentata con l'istanza di AUA, con nota del 28/07/2015, indirizzata al Servizio Attività Produttive,

comunicava, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n° 59/13, la conformità della documentazione;

Visti altresì:

- gli elaborati allegati all'istanza e, in particolare, le relazioni tecniche, la relazione geologica – idrogeologica;
- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Rilevato che:

- l'insediamento, adibito a vendita e deposito di prodotti per l'agricoltura, rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lettera r) del R.R. n. 26/2013;
- l'intera superficie impermeabilizzata, pari a 3.521 m², sarà dotata di un sistema di raccolta che provvederà ad intercettare e a convogliare le acque meteoriche in un pozzetto scolmatore che a sua volta separerà le acque di prima pioggia, inviandole in una vasca di accumulo, da quelle di seconda pioggia;
- sia le acque di prima che di seconda pioggia subiranno, in tempi diversi, un trattamento depurativo di dissabbiatura e disoleazione, per essere:
 - o in parte convogliate in una vasca di accumulo con successivo riutilizzo irriguo o rifornimento riserva idrica antincendio);
 - o in parte smaltite nei primi strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente;

Tanto premesso, rilevato e considerato, vista la Determina della Provincia di Lecce – Ufficio Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica – Serv.Ambiente e Tutela Venatoria n.495 del 14/09/2015 ad oggetto:”TRONO AGRICOLTURA S.R.L. – STABILIMENTO ADIBITO A VENDITA E DEPOSITO DI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA, SITO NEL COMUNE DI COPERTINO (LE) – Z.I. ADOZIONE DELL'A.U.A., AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 7 DEL D.P.R. N.59/2013, SOSTITUITA DEL SEGUENTE TITOLO ABILITATIVO: 1. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL

SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO
(ATTUAZIONE DELL'ART.113 DEL D.L.G. N.152/2006 E SS.MM.II.);

RILASCIA

1. ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio del seguente titolo abilitativo di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013

- o lettera a): autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 8 del R.R. n. 26/2013;

a favore della società "Trono Agricoltura S.r.l.", P.IVA 03088130756, con sede legale in Copertino (LE) Via Grottella n. 2-6, per lo stabilimento adibito a vendita e deposito di prodotti per l'agricoltura, sito nel Comune di Copertino (LE) – Z.I.;

ACQUE METEORICHE

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la ditta è autorizzata a scaricare sul suolo, mediante irrigazione di aree a verde, e negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, come da allegata planimetria, le acque meteoriche trattate provenienti dalle superfici impermeabilizzate dell'opificio, disciplinate dall'art. 8 del R.R. n. 26/2013, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte di questo SUAP;
- b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi e le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- c) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. La concentrazione nello scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, deve essere inferiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- d) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla

sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;

- e) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - f) mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - g) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - h) smaltire come rifiuti i materiali derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia;
 - i) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - j) comunicare tempestivamente il subentro di altro titolare o ditta nella gestione dello stabilimento;
 - k) per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
2. L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo da DI questo SUAP e si intende autorizzata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
3. la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite questo SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità

- competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
4. L'Autorità competente, Provincia di Lecce, si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Autorizzazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.

Il presente titolo abilitativo finale di A.U.A. sarà trasmesso ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

- “Trono Agricoltura S.r.l.”, con sede legale in Copertino (LE) Via Grottella n. 2-6;
- Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
- Polizia Provinciale;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL/Lecce;
- ARPA Puglia - Dap di Lecce;
- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce;

La presente AUA è pubblicata all'Albo on line del Comune di Copertino e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito Ufficiale.


Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

Fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Allegati: - Planimetria dei sistemi di trattamento e dispersione delle acque meteoriche e domestiche;

Copertino, li _____

Il Responsabile SUAP
Arch. jr. Pietro *Pietro Greco*



LA DIRIGENTE
Arch. Marina Carrozzo *Marina Carrozzo*